



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°. 6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n°. 12 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;
- VISTA la nota prot. n°. 7745 del 26/02/2013 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rappresentato, tra l'altro, che l'impianto di depurazione nella configurazione attuale risultava privo di autorizzazione allo scarico;
- VISTA la nota prot. n°. 0046755 del 16/07/2013 con la quale il Comune di Mazara del Vallo ha trasmesso a questo Dipartimento istanza di autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione in oggetto relativamente allo stato attuale;
- VISTA la nota prot. n°. 31880 del 06/08/2013 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha invitato il Comune di Mazara del Vallo ad effettuare il versamento alla Regione Siciliana, della quota a titolo di deposito, secondo quanto previsto dal D.A. n°. 353 del 21/03/2013;



- VISTA la nota prot. n°. 38645 del 04/10/2013, con la quale, ai fini del completamento della documentazione necessaria per poter procedere ad emettere il provvedimento di autorizzazione allo scarico, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto integrazioni e nel contempo si è invitato il Comune di Mazara del Vallo ad effettuare, secondo le modalità previste nel D.A. n°. 353 del 21/03/2013, il versamento alla Regione Siciliana, della somma di € 1.000,00, per "Esame della documentazione" e "Formulazione del parere istruttorio e proposta del provvedimento finale;
- VISTA la nota prot. n°. 0014393 del 27/02/2014 con la quale il Comune di Mazara del Vallo ha trasmesso quanto richiesto con nota prot. n°. 38645 del 04/10/2013;
- VISTA la nota prot. n°. 15071 del 16/04/2014, sollecitata con nota prot. n°. 27697 del 14/07/2014, con le quali il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto ulteriori integrazioni, evase dal Comune di Mazara del Vallo con nota prot. n°. 53553 del 21/08/2014;
- VISTA la seguente documentazione trasmessa dal Comune di Mazara del Vallo al Dipartimento Regionale Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, facente parte integrante del presente Decreto di autorizzazione allo scarico:
- "Scheda tecnica" stato attuale;
  - Nulla Osta della Capitaneria di Porto di competenza reso ai sensi dell'ex art. 40 della L.R. n. 27/86 relativa all'uso del demanio marittimo ed alla sicurezza della navigazione prot. 270 del 04/01/1996;
  - Relazione tecnica descrittiva dell'impianto (Elaborato 01);
  - Planimetria Generale (Elaborato P01);
  - Pianta dell'impianto di depurazione esistente (Elaborato P02);
  - Relazione sullo stato attuale della condotta sottomarina – Calcolo del rapporto di diluizione dell'impianto (Elaborato 02);
  - Calcolo del coefficiente di diluizione e idraulico della condotta sottomarina (Elaborato 00);
  - Mandato di pagamento n. 866 del 24/02/2014 del Comune di Mazara del Vallo a favore della Regione Siciliana.
- VISTO il Rapporto Istruttorio prot. n° 34266 del 09/09/2014 con il quale il competente Servizio dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio al Comune di Mazara del Vallo dell'autorizzazione allo scarico nelle acque del Mar Tirreno a mezzo di una condotta di allontanamento, del refluo urbano depurato dall'impianto di depurazione sito C.da Bocca Arena del Comune di Mazara del Vallo (TP);
- RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;
- Ai sensi delle vigenti disposizioni:

DECRETA

ART. 1



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n° 27 e dell'art. n° 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii. è concessa al Comune di Mazara del Vallo, l'autorizzazione allo scarico, mediante condotta sottomarina di allontanamento con recapito finale nelle acque del Mar Tirreno, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato in C.da Bocca Arena a servizio del Comune di Mazara del Vallo (TP).

## ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 2 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

1. le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione di C.da Bocca Arena a servizio del comune di Mazara del Vallo potranno essere scaricate con una portata nera media di 488,75 mc/h (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 46.000 A.E.) nel Mar Tirreno a mezzo di condotta di allontanamento nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
  - Tab. 1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e SST;
  - Tab. 5 della L.R. 27/86 per quanto riguarda il paramentro grassi e oli animali e vegetali;
  - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri;
  - relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.
2. il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
3. lo scarico in mare con condotta sottomarina non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine tali da superare, entro duecento metri dalla linea costa, i valori fissati dalla tab. 7 allegata alla L.R. 27/86. Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato di effettuare campionamenti ed analisi delle acque marine al fine di verificare il rispetto dei parametri previsti dalla tabella 7 allegata alla L.R. 27/86. Devono essere effettuati almeno 3 campionamenti all'anno temporalmente distanziati (variazioni stagionali) di cui uno eseguito nel periodo estivo. Ogni campionamento deve essere composto almeno da prelievi effettuati 30 cm sotto la superficie marina, ad una distanza inferiore a 200 mt dalla linea di costa, sopra la verticale della condotta sottomarina, 100 mt a destra e 100 mt a sinistra e ad una distanza di 100 mt dal punto di scarico in direzione della corrente. Gli esiti delle analisi dovranno essere trasmessi tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.) competente per il territorio;
4. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, a seguito della realizzazione del nuovo impianto di depurazione di C.da Bocca Arena, dovrà attuare tutti i provvedimenti utili

a ridurre i tempi di avviamento del processo depurativo. Ai sensi dell'art. 12 ultimo comma della L. R. n°27/86 e dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è consentita una deroga di mesi sei, dalla data di avviamento, al rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti dal punto 1, per la messa a regime dell'impianto di depurazione. La data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione dovrà essere preventivamente comunicata sia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti che all'A.R.P.A. Sicilia;

5. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione, all' Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
6. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla tabella 2 della L.R. n°. 27/86;
7. il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico per l'impianto di depurazione, nel caso in cui si preveda di accogliere in pubblica fognatura o direttamente al presidio depurativo, reflui provenienti da insediamenti produttivi che intendano utilizzare nei propri cicli lavorativi sostanze di cui alla Tab. 3/A dell'Allegato 5 alla parte 3° del D. Lgs. n°. 152/2006 e ss.mm. ed integrazioni;
8. deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977;
9. al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S. parte I n° 33 del 05.08.2011), l'impianto di depurazione dovrà essere dotato entro il termine di 180 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, del misuratore di portata in uscita e dei campionatori in continuo delle acque reflue sia in entrata che in uscita, trascorsi i quali si procederà alla revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. N° 152/06 ess.mm. ed ii.;
10. il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare, prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità:
  - campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore per i parametri BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi Sospesi con cadenza mensile;
  - campioni ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza quadrimestrale per i rimanenti parametri di Tab. 1, Tab. 2 e Tab. 5 della Legge Regionale 27/86 e Tab. 3 allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii;

Copia di tali analisi devono essere trasmesse al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm. ed integr.;
11. i fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°. 152/06 e ss.mm.ii.;



12. nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2 della L.R. 27/86, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
13. dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
14. devono essere previste le fasce di rispetto con vincolo assoluto di inedificabilità dall'impianto di depurazione, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°. 27/86;
15. ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n°. 152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha validità per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

## ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base all'la gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.

## ART. 4

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

## ART. 5

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 11 SET 2014

Il Responsabile del Servizio I  
(Ing. Giusto Ingrassia Strano)



Il Dirigente Generale  
Dot. Marco Lupo